



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VIII Legislatura

Deliberazione legislativa n. **43/2007**

**PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE**

Approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 3 luglio 2007

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

Art. 2

Soggetti

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.

Art. 3

Interventi

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.

Art. 4

Obiettivi

1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
- b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;
- c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
- d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.

Art. 5

Norma finanziaria

1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.

* * * *

GR/am